



Direttive della CAV PP	D – 03/2016	italiano
Garanzia della qualità della revisione secondo la LPP		

Entrata in vigore iniziale: 20 ottobre 2016
Ultima modifica: 25 ottobre 2018

Indice

1	Campo d'applicazione	3
2	Requisiti minimi per gli uffici di revisione	3
2.1	Indipendenza.....	3
2.2	Esperienza pratica e formazione continua.....	3
2.3	Esecuzione.....	3
3	Segnalazione all'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) in caso di possibili irregolarità	4
3.1	Possibili irregolarità.....	4
3.2	Notifica dell'autorità di vigilanza.....	4
3.3	Segnalazione da parte della CAV PP.....	4
4	Entrata in vigore	4
5	Commento	5
5.1	Capitolo 2.2 – Esperienza pratica e formazione continua	5
5.2	Capitolo 2.3 – Esecuzione	6
5.3	Capitolo 3.1 – Possibili irregolarità.....	6
5.4	Capitolo 3.2 – Notifica dell'autorità di vigilanza	6
5.5	Capitolo 3.3 – Segnalazione da parte della CAV PP.....	6
5.6	Capitolo 4 – Entrata in vigore.....	6

La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP)^[1] visto l'articolo 64a capoverso 1 lettera f della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40),
emana le seguenti direttive:

1 Campo d'applicazione

Le presenti disposizioni si applicano a tutti gli uffici di revisione che operano per un istituto di previdenza professionale secondo gli articoli 52a–52c LPP appartenente a una delle categorie elencate di seguito nonché alle autorità di vigilanza secondo l'articolo 61 LPP:

- istituti di previdenza professionale soggetti alla legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio (LFLP; RS 831.42);
- fondazioni di libero passaggio;
- fondazioni del pilastro 3a;
- fondazioni d'investimento;
- istituto collettore;
- fondo di garanzia.

2 Requisiti minimi per gli uffici di revisione

2.1 Indipendenza

I requisiti in materia di indipendenza dell'ufficio di revisione sono fissati nell'articolo 34 dell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2; RS 831.441.1). L'ufficio di revisione deve certificare il rispetto di queste disposizioni nel suo rapporto.

2.2 Esperienza pratica e formazione continua

Il capo revisore deve dimostrare, per ogni anno civile, di aver svolto almeno 50 ore di revisioni fatturabili per gli istituti che rientrano nel campo d'applicazione. Deve inoltre fornire la prova di aver seguito almeno quattro ore di corsi di formazione continua specialistica per anno civile.

2.3 Esecuzione

I controlli relativi all'adempimento dei requisiti minimi vengono effettuati annualmente. Su richiesta, l'ufficio di revisione secondo l'articolo 52b LPP deve fornire alla CAV PP la prova dell'adempimento dei requisiti minimi in materia di esperienza pratica e formazione continua.

Se i requisiti minimi non sono soddisfatti, la CAV PP prende misure per regolarizzare la situazione.

3 Segnalazione all’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) in caso di possibili irregolarità

3.1 Possibili irregolarità

Si configurano possibili irregolarità presso imprese di revisione o nello svolgimento di servizi di revisione secondo l’articolo 52c LPP nei casi seguenti:

- fornitura di servizi di revisione prescritti per legge in mancanza della necessaria abilitazione secondo l’articolo 52b LPP (imprese di revisione e capo revisore);
- violazione delle prescrizioni in materia di indipendenza;
- altre circostanze che pregiudicano la garanzia di un’attività di controllo ineccepibile da parte di un perito revisore (in particolare gravi errori di revisione).

3.2 Notifica dell’autorità di vigilanza

In caso di possibili irregolarità secondo il capitolo 3.1, l’autorità di vigilanza deve effettuare immediatamente una notifica alla CAV PP, informandola al contempo delle misure da essa adottate nella fattispecie.

3.3 Segnalazione da parte della CAV PP

Il coordinamento delle attività di sorveglianza, di cui all’articolo 22 della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori (LSR; RS 221.302) tra le autorità di sorveglianza per la previdenza professionale istituite dalla pertinente legge e l’ASR, avviene esclusivamente tramite la CAV PP. Esso include anche la segnalazione all’ASR delle possibili irregolarità notificate dalle autorità di vigilanza secondo il capitolo 3.2.

Le autorità di vigilanza di cui all’articolo 61 LPP, vengono informate dalla CAV PP in merito allo stato del trattamento dei casi segnalati all’ASR e alle eventuali misure adottate.

4 Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2017.

Per i requisiti minimi in materia di esperienza pratica e formazione continua è previsto un periodo transitorio di due anni. Essi devono essere adempiuti al più presto per l’anno civile 2019.

25 ottobre 2018

**Commissione di alta vigilanza della
previdenza professionale CAV PP**

Il presidente: Pierre Triponez

Il direttore: Manfred Hüsler

5 Commento

5.1 Capitolo 2.2 – Esperienza pratica e formazione continua

Conformemente agli Standard svizzeri di revisione (SR), nel quadro della pianificazione e dello svolgimento di una revisione, il revisore è tenuto a esercitare il potere discrezionale attribuitogli. Questo è di fondamentale importanza per lo svolgimento regolare di una revisione, poiché l'interpretazione delle pertinenti regole di condotta professionale e degli SR, nonché la necessaria adozione di decisioni fondate nel corso dell'intera procedura di revisione, non sono possibili senza l'applicazione di conoscenze ed esperienze pertinenti alle circostanze del caso¹. Conformemente allo Standard svizzero di controllo della qualità 1 (SQ 1), le competenze necessarie a tal fine possono essere acquisite, tra l'altro, attraverso un aggiornamento professionale costante ed esperienze pratiche². I requisiti minimi in materia di esperienza pratica e formazione continua ai sensi delle presenti direttive concretizzano i requisiti previsti dagli SR e SQ 13.

La formazione continua specialistica di cui al capitolo 2.2 deve soddisfare almeno i criteri esposti di seguito.

- Oggetto della formazione continua è l'ambito specialistico della previdenza professionale in senso stretto. Si rinuncia a porre requisiti per il livello tecnico di una formazione continua. Gli uffici di revisione e i capi revisori interessati sono responsabili di garantire che il contenuto della formazione continua specialistica sia adeguato alle esigenze della categoria professionale.
- Viene considerata la durata effettiva della formazione continua specialistica. In caso di formazione continua non completamente specialistica possono essere computate solo le ore dedicate alla formazione continua specialistica. La partecipazione in quanto relatore o docente a conferenze, seminari e lezioni specialistici nonché la redazione di pubblicazioni specialistiche sono considerate come formazioni continue.
- La frequenza di corsi esterni di formazione continua o la partecipazione a essi in quanto relatore è computabile, a condizione che:
 - questi vengano prima pubblicati;
 - i partecipanti si debbano iscrivere preventivamente;
 - ai corsi partecipano almeno tre persone;
 - un programma scritto informi circa la durata, il contenuto e i relatori dei corsi;
 - la frequenza dei corsi sia comprovata da un diploma, un certificato o un attestato di partecipazione.
- La frequenza di corsi interni di formazione continua o la partecipazione a essi in quanto relatore è computabile, a condizione che:
 - i corsi siano organizzati da un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale, abilitata conformemente alla legge del 16 dicembre 2005 sui revisori;
 - ai corsi partecipano almeno tre persone;
 - un programma scritto informi circa la durata, il contenuto e i relatori dei corsi.
- L'autoapprendimento non è considerato come formazione continua.

¹ Cfr. SR 200 «Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione nazionali», A23 (in tedesco e in francese).

² Cfr. SQ 1 «Standard svizzero di controllo della qualità 1», A25 (in tedesco e in francese).

³ L'obbligo di applicare lo SQ 1 per gli uffici di revisione di istituti di previdenza si fonda sulla Circolare 1/2014 concernente l'assicurazione interna della qualità nelle imprese di revisione (Circ. 1/2014) dell'ASR.

5.2 Capitolo 2.3 – Esecuzione

L'ufficio di revisione deve fornire per iscritto la prova dell'adempimento dei requisiti minimi in materia di esperienza pratica e formazione continua. La forma di questa certificazione e le relative scadenze sono fissate in modo vincolante dalla CAV PP.

5.3 Capitolo 3.1 – Possibili irregolarità

Ulteriori casi di possibili irregolarità sono:

- procedimenti nei confronti dell'impresa di revisione o di persone fisiche che appartengono all'organo superiore di direzione o di amministrazione o all'organo di gestione dell'impresa di revisione oppure hanno partecipato alla revisione;
- la mancanza o l'insufficienza di un sistema di assicurazione della qualità secondo le prescrizioni dell'ASR.

Contrariamente ai casi di possibili irregolarità elencati al capitolo 3.1, quelli summenzionati non sono circostanze che l'autorità di vigilanza di cui all'articolo 61 LPP controlla sistematicamente nel quadro della sua attività di vigilanza. Di conseguenza, la CAV PP esige una notifica solo nel momento in cui l'autorità di vigilanza viene a conoscenza di tali circostanze.

La valutazione dell'esistenza o meno di un grave errore di revisione, che pregiudica la garanzia di un'attività di controllo ineccepibile da parte di un ufficio di revisione, si basa sul rapporto di quest'ultimo (conto annuale compreso). Un grave errore di revisione è presumibile nei casi esposti di seguito.

- Il rapporto dell'ufficio di revisione è materialmente errato. Sulla base del conto annuale si può constatare che il rapporto dell'ufficio di revisione è materialmente errato (p. es. nessuna modifica rispetto al testo standard in caso di investimenti presso il datore di lavoro contrari alla legge e/o all'ordinanza).
- Il rapporto dell'ufficio di revisione è formalmente errato. Viene utilizzato un testo standard sbagliato (p. es. quello previsto per le fondazioni classiche o le fondazioni d'investimento) oppure il rapporto dell'ufficio di revisione si discosta in misura sostanziale dal testo standard secondo le direttive D-04/2013 della CAV PP (p. es. perché manca la conferma relativa ad alcuni oggetti della revisione).

5.4 Capitolo 3.2 – Notifica dell'autorità di vigilanza

La notifica dell'autorità di vigilanza deve essere effettuata per iscritto e contenere una copia del rapporto dell'ufficio di revisione dell'istituto in questione, conto annuale compreso, e la pertinente corrispondenza di rilievo.

5.5 Capitolo 3.3 – Segnalazione da parte della CAV PP

La CAV PP valuta le notifiche di possibili irregolarità di cui al capitolo 3.1 e le trasmette in modo uniforme all'ASR. Quest'ultima informa periodicamente la CAV PP sullo stato delle relative verifiche e sulle decisioni prese in merito a tali segnalazioni. La CAV PP inoltra in modo adeguato le informazioni alle autorità di vigilanza di cui all'articolo 61 LPP.

5.6 Capitolo 4 – Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2017.

I controlli relativi all'adempimento dei requisiti minimi in materia di esperienza pratica e formazione continua saranno effettuati per la prima volta nel 2020. Il fatto che un capo revisore si trovi

all'inizio o alla fine della sua attività di revisione, per istituti che rientrano nel campo d'applicazione delle presenti direttive, può essere preso in debita considerazione nell'applicazione delle disposizioni.